

PREFETTURA

Milano – Ufficio elettorale, 19 aprile 2006, prot. n. 142/2006

Elezioni amministrative 2006 - Presentazione delle liste - Delegabilità delle funzioni da parte del Segretario comunale.

In vista delle prossime scadenze relative alla ammissione delle candidature per le elezioni comunali, si rammenta che, ai sensi dell'art. 28 del T.U. Legge 16 maggio 1960 nr. 570, le liste devono essere presentate alla Segreteria del Comune, con rilascio di ricevuta dettagliata degli atti presentati da parte del Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce.

Il riferimento a colui che legalmente sostituisce il Segretario è da intendersi, a stretto rigore, a colui che, in caso di vacanza, assenza o impedimento, assume le funzioni vicarie di Segretario comunale.

Da ultimo con circolare nr. 22 del 22 aprile 2004, il Ministero dell'Interno ha, peraltro, precisato che, allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico Segretario comunale, stante l'obiettivo impossibilità, per il Segretario medesimo, di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, lo stesso Segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione alla Prefettura.

Al di fuori delle richiamate ipotesi, pertanto, è da ritenersi che tale adempimento non possa essere delegato dal Segretario ad un funzionario comunale.